

Codice  
identificativo: 718  
Data ricezione: 31/08/2020

Argomento: **Contenzioso**

Oggetto: **Collegio consultivo tecnico art.6 DL semplificazioni**

Quesito: Si chiede se la costituzione del collegio consultivo tecnico previsto dall'art.6 del "decreto semplificazioni" DL 76 del 16/07/2020 sia da applicare obbligatoriamente anche a lavori pubblici che seppur superiori alla soglia comunitaria come base d'asta divengono poi inferiori a seguito del ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. Grazie

Risposta: L'art. 6 del d.l. 76/2020 ha introdotto l'obbligo di nominare un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Si ritiene che occorra far riferimento non all'importo a base d'asta bensì al valore stimato dell'appalto. Ai fini della risoluzione del presente quesito giova, quindi, chiarire la differenza tra valore stimato degli appalti e importo a base d'asta, così come delineata anche nel documento di ITACA recante INDIRIZZI OPERATIVI PER IL CALCOLO DEL VALORE STIMATO DEGLI APPALTI. L'espressione "importo massimo stimato come valore contrattuale dell'appalto" di cui all'art. 35, comma 4 del Codice (norma richiamata anche nell'art. 6 del d.l. 76/2020) si riferisce al valore stimato di un appalto pubblico. Tale valore non è lo stesso dell'importo a base d'asta (che a sua volta si compone dell'importo a base d'asta soggetto a ribasso e dell'importo a base d'asta non soggetto a ribasso). Ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore stimato di un appalto da prendere in considerazione al fine di valutare l'eventuale superamento della soglia comunitaria è quello derivante dalla somma dell'importo a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge), nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti. Pertanto, per determinare il valore stimato dell'appalto, all'importo a base d'asta devono esser aggiunti – eventualmente - opzioni, rinnovo, premi e pagamenti. Il valore complessivo dell'appalto di cui all'art. 35, è fondamentale soprattutto per individuare la corretta procedura da seguire nell'aggiudicazione di un appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia), nonché per verificare gli obblighi previsti dall'art. 21 del Codice. Questo importo è anche quello che deve essere indicato in occasione di richiesta del CIG, nonché, a seguito della recente novella, ai fini della nomina del collegio consultivo tecnico. Pertanto, alla luce di quanto chiarito, la risposta all'odierno quesito è negativa, in quanto l'importo di aggiudicazione non incide sull'applicazione della norma.